



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-242/19, 11 giugno 2020 ECLI:EU:C:2020:466	CHEP Equipment Pooling NV contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul Soluționare Contestații e Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți	IX sezione	rinvio pregiudiziale	Romania	ultima istanza	NO		principio di neutralità	IVA - rimborso non residenti - acquisti intra UE assimilati
<b>Classificazione</b>									
imposte indirette - IVA									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
<p>«1) Se il trasporto di pallet da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro, al fine del loro successivo noleggio in quest'ultimo Stato membro a un soggetto passivo stabilito e identificato ai fini dell'IVA in Romania, costituisca un non trasferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva IVA.</p> <p>2) A prescindere dalla risposta alla prima questione, se sia considerato soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva [2008/9], il soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA che è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato di rimborso, anche se detto soggetto è identificato ai fini dell'IVA o sarebbe tenuto all'identificazione ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso.</p> <p>3) Se, alla luce delle disposizioni della direttiva [2008/9], la condizione di non essere identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso rappresenti una condizione aggiuntiva rispetto a quelle previste all'articolo 3 della direttiva [2008/9] affinché un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro e non stabilito nello Stato membro di rimborso possa beneficiare del diritto al rimborso in una fattispecie come quella in esame.</p> <p>4) Se l'articolo 3 della direttiva [2008/9] debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di un'amministrazione nazionale di rifiutare il rimborso dell'IVA per mancato soddisfacimento di una condizione prevista esclusivamente nella normativa nazionale».</p>									
<b>Dispositivo</b>									
<p>1) L'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni in provenienza da uno Stato membro e a destinazione dello Stato membro di rimborso, ai fini della prestazione, da parte di tale soggetto passivo, di servizi di noleggio di tali beni in quest'ultimo Stato membro, non deve essere assimilato a una cessione intracomunitaria qualora l'utilizzazione di detti beni ai fini di una siffatta prestazione sia temporanea e gli stessi siano stati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro in cui detto soggetto passivo è stabilito.</p> <p>2) Le disposizioni della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro neghi il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo stabilito nel territorio di un altro Stato membro per il solo motivo che tale soggetto passivo è o avrebbe dovuto essere identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di rimborso.</p>									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>Con la sentenza in commento (causa C-242/19) la Corte di Giustizia individua i presupposti di assimilazione (agli acquisti intracomunitari) dei trasferimenti di un bene proprio dell'impresa, nonché i limiti formali alla procedura di rimborso dell'iva a credito dei non residenti. Sotto il primo profilo, la sentenza ricorda e ribadisce che il trasferimento di un bene proprio in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell'impresa è assimilato a un acquisto intra-unionale. Costituisce un'eccezione l'ipotesi - disciplinata dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 112/2006 - in cui sia temporanea l'utilizzazione nello Stato membro di destinazione del bene spedito o trasportato ai fini di prestazioni di servizi da parte del soggetto passivo interessato, e sempre che il bene sia stato spedito o trasportato dallo Stato membro in cui tale soggetto passivo è stabilito. Conformemente agli obiettivi del regime transitorio dell'IVA applicabile al commercio intracomunitario, infatti, solo il trasferimento di un bene in un altro Stato membro che venga effettuato non ai fini del consumo finale di tale bene, bensì in vista di una temporanea utilizzazione di quest'ultimo in tale Stato membro non deve essere assimilato ad una cessione intracomunitaria.</p> <p>Per quanto attiene, invece, al rimborso iva attraverso la procedura dei soggetti non residenti, la Corte evidenzia come la direttiva 2008/9, che ne disciplina le modalità, non abbia lo scopo di determinarne anche le condizioni di esercizio o la portata del diritto. L'articolo 5, secondo comma, di tale direttiva prevede infatti che (fatto salvo l'articolo 6 di quest'ultima) il diritto al rimborso dell'IVA a monte sia determinato secondo la direttiva IVA quale applicata dallo Stato membro di rimborso.</p> <p>A garanzia della neutralità dell'imposizione fiscale, dunque, la modalità di restituzione dell'IVA, mediante detrazione o mediante rimborso, dipende dal luogo in cui è stabilito il soggetto passivo. Più precisamente, in conformità all'articolo 3 della citata direttiva, i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso hanno diritto al rimborso dell'IVA assolta a due condizioni. In primo luogo, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della medesima direttiva, nel periodo di riferimento i soggetti passivi non devono aver avuto nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica, né una stabile organizzazione, né tantomeno il domicilio o la residenza abituale. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), nel medesimo periodo di riferimento i soggetti passivi non devono aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato in tale Stato membro, fatta eccezione per talune operazioni specificate ai punti i) e ii) di detta disposizione. In presenza delle citate condizioni cumulative, il rimborso spetta a favore del soggetto non residente quando anche quest'ultimo abbia l'obbligo di identificarsi nello Stato del rimborso e non vi abbia ottemperato. Secondo la Corte, infatti, né l'articolo 170 della direttiva IVA, né l'articolo 3 della direttiva 2008/9, né alcun'altra disposizione di tali direttive consentono di subordinare il diritto al rimborso di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro a un qualsivoglia requisito formale relativo all'assenza di identificazione ai fini dell'IVA o all'assenza dell'obbligo di identificazione ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									